



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 189/18/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (ROMA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 aprile 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 5 gennaio 2018, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 3, del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati indetti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale del Lazio n. 2/2005, i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Lazio nel giorno di domenica 4 marzo 2018;

VISTA la delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018”*;

VISTA la nota del 13 marzo 2018 (prot. n. 17953) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Monterotondo (Roma) a seguito della segnalazione a firma dell'avv. Domenico di Tullio in nome e per conto del sig. Gianluca Iannone, nella qualità di Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente all'attività di comunicazione dell'amministrazione comunale, in quanto sul sito *web* e sulla pagina *facebook* istituzionale sono stati divulgati dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contenuti non conformi a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Alla segnalazione - pervenuta all'Autorità in data 26 febbraio 2018 (prot. n. 13435) - sono state allegate «*fotografie del sito web del Comune di Monterotondo e della pagina facebook ufficiale, con il relativo link, in cui è evidenziata la [...] comunicazione istituzionale facente riferimento alla “Inaugurazione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale di Monterotondo”*». In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 27 febbraio 2018, ha ricevuto in pari data dal Sindaco del Comune, dott. Mauro Alessandri - il quale si è scusato dell'inconveniente - la comunicazione circa *“l’avvenuta rimozione del comunicato sia dal sito web del Comune che sulla pagina facebook ufficiale”*. Per tale motivo, avendo verificato l'avvenuta rimozione della comunicazione oggetto di segnalazione, ha proposto, a seguito dell'istruttoria sommaria, l'adozione di un provvedimento di archiviazione per intervenuto adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

VISTA la successiva nota del 13 marzo 2018 (prot. n. 17994) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso la segnalazione a firma del Consigliere comunale Antonella Carosi per il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Monterotondo, pervenuta all'Autorità in data 28 febbraio 2018 (prot. n. 14026), relativa allo stesso comunicato pubblicato sul sito *web* del Comune e sulla pagina *facebook* istituzionale dal titolo *“Inaugurazione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale di Monterotondo”*. Al riguardo, il Comitato ha riscontrato che la segnalazione è pervenuta quando *“il Comune di Monterotondo ha già provveduto alla rimozione di comunicazione istituzionale non in linea con quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000”*;

RITENUTO di dover riunire i procedimenti, stante l'identità del destinatario Comune di Monterotondo e dell'attività di comunicazione istituzionale oggetto di contestazione;

ESAMINATA l'intera documentazione istruttoria ed, in particolare, il comunicato avente ad oggetto *“Inaugurazione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale di Monterotondo”*, pubblicato in data 23 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Comune di Monterotondo e sulla pagina del profilo *facebook* istituzionale - accessibile dal sito *web* - e recante il seguente tenore: *“Questa mattina alla Presenza del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del Commissario straordinario della Asl Roma 5, Giuseppe Quintavalle e del Sindaco Mauro Alessandri è stato inaugurato il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, il reparto conterà di 6 posti letto per i trattamenti sanitari volontari e a partire dal 15 marzo saranno attivi ulteriori 14 posti letto anche per i Trattamenti sanitari obbligatori [...] Per il reparto sono state assunte diverse figure professionali: dirigenti medici, infermieri, operatori socio- sanitari, terapisti della riabilitazione psichiatrica, dirigenti psicologi psicoterapeutici e un assistente sociale”*, corredato dalle foto dei partecipanti nei diversi momenti dell'inaugurazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di comunicazione del Comune di Monterotondo oggetto di segnalazione, pubblicata sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina *facebook* istituzionale ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Lazio, in quanto è successiva alla convocazione dei comizi elettorali ed è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che tali attività di comunicazione effettuate dal Comune di Monterotondo appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive del requisito dell'impersonalità e dell'indispensabilità, in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

considerazione della contestuale pubblicazione ed indicazione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, candidato alla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio e del Sindaco di Monterotondo, Mauro Alessandri nonché delle relative foto;

RITENUTO che la rimozione sul portale del Comune di Monterotondo e sul profilo *facebook* istituzionale della comunicazione oggetto di contestazione configuri un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO, pertanto, dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 10, della delibera n. 2/18/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Monterotondo e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi